

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

Spett.le **VERONAFIERE S.p.A.**
mail@pec.veronafiere.it

E, p.c. al **Direttore**
Unione Regionale Camere di Commercio di Puglia
unioncamerepuglia@legalmail.it

D.D.S. n. 40 del 26/03/2026

D.G.R. n. 53 del 05/02/2024, successive modifiche D.G.R. n. 1254 del 09/09/2024, D.G.R. n. 687 del 29/05/2025, D.G.R. n. 1432 del 07/10/2025 “Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare. Triennio 2024-2026”. Determina di approvazione progetto e affidamento per l’acquisizione di spazi espositivi e servizi tecnici per la partecipazione della Regione Puglia all’evento fieristico Vinitaly 2026 – Verona dal 12 al 15 aprile 2026.

CIG: BAAC566EAF - CUP: B39I24000100002

Contratto di appalto per il servizio di acquisizione spazi espositivi per la partecipazione della Regione Puglia all’edizione 2026 di Vinitaly – Verona 12/15 aprile 2026, firmato il 07/04/2026.

CONSEGNA DEL SERVIZIO.

Vista la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante nuovo modello Organizzativo regionale “MAIA 2.0” e conseguente Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante adozione dell’Atto di alta organizzazione MAIA 2.0;

Vista la D.G.R. n. 53 del 05/02/2024, successive modifiche D.G.R. n. 1254 del 09/09/2024, D.G.R. n. 687 del 29/05/2025, D.G.R. n. 1432 del 07/10/2025 “Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare. Triennio 2024/2026”;

Visto l’Accordo Regione Puglia/UnionCamere Puglia (art. 15 L. 241/90), approvato con D.G.R. n. 177 del 26/02/2024, sottoscritto in data 29/02/2024 e repertoriato al numero 025671 del 29/05/2024, che disciplina il rapporto di collaborazione tecnico-amministrativa tra la Regione Puglia – Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, e l’Unione Regionale delle Camere di Commercio di Puglia, riguardante l’esecuzione delle attività volte a realizzare il Programma di Promozione dei Prodotti Agroalimentari Regionali di Qualità ed Educazione Alimentare;

Richiamata la **D.D.S. n. 40 del 26/03/2026**;

Richiamato il **Contratto sottoscritto in data 07/04/2026, allegato e parte integrante del presente documento**;

Con la presente, si consegna il servizio riguardante l’acquisizione di spazi espositivi e servizi tecnici per la partecipazione della Regione Puglia all’evento fieristico Vinitaly 2026 – Verona dal 12 al 15 aprile 2026, di cui al suddetto Contratto, per un importo totale pari a € 1.031.415,00 oltre IVA.

Clausola anti-Pantouflage

1. L’appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale alla

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto al comma 1.

3. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Liquidazione e pagamento

Codesta società, ai fini della liquidazione, dovrà inviare, in duplice copia indirizzata a REGIONE PUGLIA (promozione.agroalimentare.regione@pec.rupar.puglia.it) e UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO (unioncamerepuglia@legalmail.it) la **Rendicontazione del servizio prestato, da trasmettere entro e non oltre un mese dalla conclusione dell'evento (15/05/2026).**

Successivamente, su autorizzazione di UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, l'impresa dovrà emettere e trasmettere:

1. Fattura o documento equivalente, intestata a UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO PUGLIA – Via Emanuele Mola 19 – 70121 Bari – P.I. 04474350727 Codice Univoco Ufficio: UFDP7F;
2. Inserire nella Fattura elettronica CIG e CUP indicato nella nota di approvazione;
3. Apporre sulla Fattura la dicitura: "scissione dei pagamenti";
4. Copia del presente incarico;
5. Coordinate bancarie.

per consegna del servizio

Il RUP

Dott. Vincenzo Piragina

CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE SPAZI ESPOSITIVI PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALL'EDIZIONE 2026 DI VINITALY – VERONA 12/15 APRILE 2026.

CIG: BAAC566EAF - CUP: B39I24000100002

D.D.S. n. 40 del 26/03/2026

D.G.R. n. 53 del 05/02/2024, successive modifiche D.G.R. n. 1254 del 09/09/2024, D.G.R. n. 687 del 29/05/2025, D.G.R. n. 1432 del 07/10/2025 “Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare. Triennio 2024-2026”. Determina di approvazione progetto e affidamento per l’acquisizione di spazi espositivi e servizi tecnici per la partecipazione della Regione Puglia all’evento fieristico Vinitaly 2026 – Verona dal 12 al 15 aprile 2026.

La **Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali**, con sede in Bari, Lung.re N. Sauro, 45/47, C.F. 80017210727, rappresentata dalla Dott.ssa Rosella Anna Maria Giorgio, in qualità di Dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali nel seguito per brevità definita anche “**Amministrazione**”,

e

Veronafiore Spa, con sede legale in Viale del Lavoro 8 – 37135 Verona (VR), P. IVA 00233750231, rappresentata dal Sig. Federico Bricolo, in qualità di Legale Rappresentante, nel seguito per brevità definito anche “**Fornitore**” e “**Impresa**”;

Richiamato l’art. 76, comma 2, lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 il quale prevede che le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per l’assenza di concorrenza per motivi tecnici e per la tutela di diritti esclusivi, quale è il caso di specie;

Dato atto che a seguito di RDO n. 6115989, espletata mediante piattaforma MePA, è pervenuta l’ offerta entro il termine fissato nelle ore 18:00 del 09/03/2026;

Richiamata la D.D.S. n. 40 del 26/03/2026.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

1. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell’offerta tecnica ed economica, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. Il presente Contratto Esecutivo è regolato in via graduata:
 - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati incluso gli atti di gara anche se non materialmente allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l’Amministrazione, relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
 - dal Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 e s.m.i. e Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014;
 - dal Decreto Ministero della Transizione Ecologica 19 ottobre 2022.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
2. Costituiscono, altresì, parte del presente Contratto Esecutivo:
 - Offerta tecnica ed economica, allegato e parte integrante del presente atto;
 - Codice di comportamento adottato dalla Regione Puglia.

Articolo 3

Oggetto del Contratto

1. Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che regolano la prestazione in favore della Amministrazione da parte del Fornitore riguardante il progetto e affidamento per l'acquisizione di spazi espositivi e servizi tecnici per la partecipazione della Regione Puglia all'evento fieristico Vinitaly 2026 – Verona dal 12 al 15 aprile 2026;
2. Le predette prestazioni dovranno essere svolte con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo, all'offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore ed acquisita digitalmente mediante piattaforma MePa a seguito di trattativa diretta RDO n. 6115989.
3. L'Amministrazione, ai sensi e per effetto dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell'esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, del corrispettivo complessivo del presente contratto.

Articolo 4

Efficacia e Durata

1. Il presente Contratto Esecutivo ha validità dalla data di sottoscrizione, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, fino alla conclusione del servizio, di cui all'offerta tecnica ed economica.
2. Le prestazioni oggetto del presente appalto, come specificatamente elencate nell'offerta tecnica ed economica a cui integralmente si rinvia, dovranno essere rese a far data dal perfezionamento del contratto a seguito dell'adozione della determinazione di affidamento.
3. Il Contratto Esecutivo si intenderà concluso al ricevimento della Relazione di esecuzione finale da parte dell'Impresa, e comunque non oltre un mese dalla conclusione del servizio fieristico programmato per il 15 aprile 2026.

Articolo 5

Proprietà

1. Il Fornitore garantisce la piena proprietà dei materiali, dispositivi o soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione della prestazione a farsi e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

Articolo 6

Erogazione delle prestazioni

1. Il Fornitore ha l'obbligo di erogare le prestazioni di cui al precedente art. 3 in favore dell'Amministrazione entro i termini e secondo modalità e condizioni previste nell'offerta tecnica ed economica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 7

Gestione del Contratto Esecutivo

1. Nell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, l'interfaccia del Fornitore con l'Amministrazione è rappresentata dal Responsabile Esecutivo nominato dal Fornitore. Il Fornitore comunicherà all'Amministrazione i dati relativi al soggetto referente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (Rappresentante del Fornitore), diversamente si intenderà come Responsabile Esecutivo il sottoscrittore del presente contratto.
2. Le attività tecniche e amministrative di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione nella persona del Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto (D.E.C), Dott. Vincenzo Piragina.
3. Il Responsabile dell'esecuzione del Fornitore dovrà interfacciarsi con il Direttore dell'Esecuzione dell'Ente, incaricato del monitoraggio e del controllo delle prestazioni, fornendo tutte le informazioni e documentazioni necessarie al completo controllo tecnico-amministrativo-contabile delle prestazioni erogate in attuazione del presente contratto. In ogni caso, fatte salve le funzioni autonomamente svolte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, alla fattispecie teste descritta, si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023.

Articolo 8

Consegna

1. La consegna, intendendo con questo termine l'insieme delle prestazioni finali e/o intermedie erogate, dovrà essere effettuata dal Fornitore entro i termini indicati nell'offerta tecnica, dovrà essere completa e da effettuarsi secondo le modalità indicate dall'Amministrazione.
3. Il servizio dovrà essere realizzato con attrezzature e materiali accessori che risultino necessari al completamento della stessa e che dovranno ritenersi compresi nel prezzo complessivo.
4. La consegna non solleva l'Impresa dalle responsabilità derivanti da vizi, apparenti e occulti, ancorché riscontrati successivamente alla consegna.

Articolo 9

Innovazioni e varianti

1. La Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura si riserva la facoltà di chiedere varianti “non significative” al progetto approvato e di poter modificare le prestazioni richieste, in tal caso, previa comunicazione da parte dell'Amministrazione, tali costi non saranno riconosciuti.
2. L'azienda appaltatrice non potrà compiere innovazioni o apportare varianti significative alle prestazioni richieste, rispetto a quanto previsto nel progetto e nel presente contratto, se non in accordo con il l'Amministrazione e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023.
3. Qualora innovazioni o varianti non significative si rendessero necessarie alla migliore riuscita del servizio e alla soddisfazione di particolari esigenze, le stesse potranno essere autorizzate preventivamente e per iscritto dal committente.
4. Nel caso in cui le innovazioni o varianti richieste dalla Regione Puglia comportino un aumento dei costi, questi dovranno essere concordati, imputati e liquidati dalle medesime e, comunque, nei limiti dell'importo massimo previsto dalla procedura di gara.

Articolo 10

Penalità

Per l'inosservanza delle clausole e delle prescrizioni del presente capitolato nonché in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, Regione Puglia, previa contestazione degli addebiti ed esame delle controdeduzioni della ditta aggiudicataria, applicherà una penale variabile secondo la gravità della stessa, così meglio chiarito di seguito:

- Per la realizzazione di stands espositivi non corrispondenti al progetto presentato e approvato, per motivi non imputabili all'ente organizzatore si applicherà una penale variabile da € 500,00 a € 5.000,00 secondo la gravità dell'inadempimento o del non esatto adempimento e in funzione delle dimensioni dello stand complessivo;
- Ogni e qualsivoglia ritardo nell'allestimento, anche parziale, degli stands, determina l'inadempimento della prestazione, per cui nessun compenso sarà corrisposto all'appaltatore, neppure per eventuali spese sostenute, che resteranno a suo totale ed esclusivo carico, unitamente ai danni subiti dal Committente, sia in via diretta, sia in via di regresso, da parte degli espositori.
- Per il ritardo della riconsegna, o riconsegna con danni, dei locali all'ente organizzatore, verrà addebitato alla ditta allestitrice il totale dei costi che l'Ente stesso reclamerà all'Regione Puglia e, che provvederà a trattenerne, a compensazione, l'importo dovuto dai singoli stati di avanzamento.
- In ogni caso la Regione Puglia si riserva il diritto al risarcimento, a carico della ditta allestitrice, di eventuali ulteriori danni che dai ritardi stessi potranno derivare anche nei confronti di terzi, nonché per eventuali danni causati a qualunque titolo all'immagine della Regione Puglia e Unioncamere Puglia per i quali si riserva di applicare una penale nella misura del 20% del valore dell'appalto .

Articolo 11 Corrispettivi

1. Il corrispettivo, omnicomprendente, per l'esecuzione contratto è pari a complessivi € 1.031.415,00 oltre Iva 22%.
2. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione della prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, meglio specificate nell'Offerta tecnica ed economica di cui al servizio in oggetto.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi dal corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

Articolo 12 Trasparenza dei prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto Esecutivo;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto Esecutivo stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto Esecutivo rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 13

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture in formato elettronico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, relative ai corrispettivi dovuti secondo quanto previsto al precedente art. 11, vengono emesse dal Fornitore all'esito delle verifiche di conformità. I corrispettivi saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuata. La fattura elettronica verrà corrisposta nel termine e secondo le modalità stabilite dalla nota di incarico visto l'Accordo Regione Puglia/UnionCamere Puglia (art.15 L.241/90), approvato Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali www.regione.puglia.it con D.G.R. n. 177/2024 che disciplina il rapporto di collaborazione per un periodo di 36 mesi o comunque a completamento del progetto operative.

2. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il presente Contratto Esecutivo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell'Amministrazione tramite PEC, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

3. I pagamenti sono subordinati all'effettiva e materiale erogazione della prestazione. Il pagamento del corrispettivo è disposto dal R.U.P. previo ricevimento di regolare fattura elettronica. In conformità delle disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010, e ai fini dell'immediata tracciabilità dei pagamenti, il pagamento delle prestazioni avverrà su di un conto dedicato anche non in via esclusiva all'oggetto della presente gara, che dovrà essere opportunamente comunicato. L'operatore economico dovrà preventivamente concordare con la Stazione appaltante le modalità di emissione delle fatture di pagamento, con particolare riferimento all'intestatario delle medesime. La fattura dovrà riportare il protocollo e l'oggetto del servizio, oltre il numero CIG e CUP comunicati e dovranno apporre la dicitura "scissione dei pagamenti". In caso di mancato rispetto a quanto sopra stabilito, non saranno riconosciuti eventuali interessi moratori. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di interesse potrà essere quello di cui alla direttiva europea (BCE + margine del 7%) e non come prevede il D. Lgs. 231/2002 (Tasso BCE + 7 punti percentuali).

4. Nel caso di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, i termini si intendono sospesi fino all'integrazione e completamento della stessa. Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa acquisizione di documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e verifica ai sensi del D.M. n. 40 del 18/01/2008.

5. Le modalità di liquidazione e pagamento saranno comunicate con successiva nota e gestite da Unioncamere Puglia, giusto Accordo Regione Puglia/UnionCamere Puglia (art. 15 L. 241/90), approvato con D.G.R. n. 177 del 26/02/2024, sottoscritto in data 29/02/2024 e repertoriato al numero 025671 del 29/05/2024.

6. Codesta società, ai fini della liquidazione, dovrà inviare, in duplice copia indirizzata a REGIONE PUGLIA (promozione.agroalimentare.regione@pec.rupar.puglia.it) e UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO (unioncamerepuglia@legalmail.it) la Rendicontazione del servizio prestato.

Successivamente, su autorizzazione di UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, l'impresa dovrà emettere e trasmettere:

- 1.Fattura o documento equivalente, intestata a UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO PUGLIA – Via Emanuele Mola 19 – 70121 Bari – P.I. 04474350727 Codice Univoco Ufficio: UFDP7F;
- 2.Inserire nella Fattura elettronica CIG e CUP indicato nella nota di approvazione;
- 3.Apporre sulla Fattura la dicitura: "scissione dei pagamenti";
- 4.Copia del presente incarico;
- 5.Coordinate bancarie.

Articolo 14

Cauzione

1. Il soggetto affidatario risulta un soggetto di comprovata affidabilità, pertanto esonerato dal pagamento della garanzia definitiva.

Articolo 15

Subappalto – Divieto di cessione del contratto

1. Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 16

Obblighi verso il personale

1. Il Fornitore si obbliga a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. n. 81/2008). La ditta appaltatrice assume ogni obbligo derivante dalle norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme di legge applicabili in materia.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nei servizi di cui al presente appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, esonerando espressamente il committente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

3. Il Fornitore si obbliga ad assolvere tutti i conseguenti oneri, ovvero quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo eventualmente posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione della sede di servizio, nonché ad assolvere tutti gli altri oneri discendenti dalla forma giuridica del rapporto di lavoro attivato.

4. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a presentare, su richiesta, copia della denuncia INAIL e INPS, oltre che dei libri matricola e paga, e di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi.

Articolo 17

Risoluzione

1. La Regione Puglia ha la facoltà di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento nelle seguenti ipotesi:

- qualora le violazioni dell'offerta tecnica e del presente contratto comportino negligenze tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale;
- mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- subappalto non espressamente autorizzato dal committente;
- mancato rispetto, definitivamente accertato, dei contratti collettivi;
- perdita dei requisiti minimi previsti per l'affidamento del servizio;
- fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale;
- abbandono dei lavori da parte dell'aggiudicatario;
- ritardo che determina danno non recuperabili con la penale;
- cessione del contratto;
- ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del contratto;

- in tutti gli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni normative e dal Codice Civile.

In tali casi la Regione Puglia potrà risolvere di diritto il contratto comunicando alla ditta, con PEC, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i suoi effetti.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per fatto dell'Appaltatore stesso, questo sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

2. Il committente può, inoltre, recedere dal contratto d'appalto negli ulteriori seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse nel Codice Civile.

Per quanto non previsto si rinvia all'art. 122 D. Lgs. N. 36/2023.

Articolo 18

Responsabilità Civile

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'Amministrazione è estranea ai rapporti dell'aggiudicatario con i terzi e non risponde per i danni contrattuali ed extra contrattuali casualmente riconducibili all'attività del medesimo.

3. Perciò, il fornitore terrà indenne la Regione Puglia nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve da ogni diritto, pretesa, molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni casualmente riconducibili all'attività dell'aggiudicatario medesimo. Nel caso in cui all'Amministrazione fosse richiesto da terzi il pagamento di somme casualmente riconducibili all'attività dell'aggiudicatario, questi sarà tenuto a pagare direttamente e, comunque, a rimborsare all'Amministrazione, a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo, quanto la stessa fosse eventualmente costretta a pagare, con facoltà per quest'ultima di rivalersi sui crediti vantati dal fornitore o, se insufficienti, sul deposito cauzionale prestato.

4. Il Fornitore assicura di tenere indenne l'Amministrazione anche nel caso di eventuali pretese di terzi relative a violazioni delle leggi sul diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale in generale.

5. Resta inoltre a carico del Fornitore:

- copertura assicurativa per tutti i danni che si dovessero verificare al proprio personale, nonché sugli strumenti di lavoro e mezzi d'opera;
- copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventuali danni a persone e/o cose, anche di terzi, derivanti da quanto realizzato, nonché dell'operato del proprio personale in loco.

6. Il Fornitore si assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo l'Amministrazione. Essa risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte del Dipartimento Agricoltura.

Conseguentemente, il Fornitore esonera il Dipartimento Agricoltura da dette responsabilità, impegnandosi a sollevarlo da qualsiasi richiesta che, per tale motivo, dovesse essere presentata.

A garanzia di quanto sopra, il Fornitore ha stipulato polizza RCT/RCO n. 732358491 rilasciata da Generali Italia S.p.A. e polizza RC in 2 rischio n. 249442222 rilasciata da Generali Italia S.p.A., per responsabilità civile verso terzi, sollevando da responsabilità Unioncamere/Regione Puglia.

La costituzione della stessa può essere sostituita da apposita attestazione della compagnia presso cui è già assicurata la ditta aggiudicataria per la Responsabilità Civile, da cui risulti che la polizza in corso copre i rischi per i danni a terzi conseguenti alla stipula della concessione per i massimali sopra indicati.

Articolo 19

Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, il presente Contratto Esecutivo nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Articolo 20

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
2. Al presente atto, in tema di imposta di bollo, si applica quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 21

Clausola anti-Pantouflage

1. Il Fornitore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale alla libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto al comma 1.
3. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 22

Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la competenza è del foro di Bari.

Articolo 23

Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del

Contratto - le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito "Regolamento UE") circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che loro spettano loro in virtù degli artt. 15 e ss. della citata normativa europea.

2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

3. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore, anche relativi a soggetti terzi coinvolti nelle attività di trattamento quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti e collaboratori del Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione tecnica, economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici e potranno essere comunicati a soggetti terzi titolati quali il Titolare/Responsabile del Trattamento oggetto del presente contratto, a collaboratori esterni e Organismi Pubblici ai quali la comunicazione sia necessaria per adempiere alle attività afferenti o collegate all'esecuzione del presente Contratto.

4. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

5. Il Fornitore prende atto che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione e sono in ogni caso soggetti agli obblighi imposti dalla vigente normativa sulla trasparenza delle attività dell'Amministrazione.

6. Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – anche gli ulteriori provvedimenti, autorizzazioni generali, pronunce in genere emanati dal Garante per la protezione dei dati personali) nonché delle misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 103 del 5-5-2017).

7. Il Fornitore si impegna con il presente contratto ad accettare la eventuale designazione da parte dell'Amministrazione a Responsabile/Sub-Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR relativamente ai dati personali di cui la medesima Amministrazione è Titolare/Responsabile del Trattamento. Il Fornitore è comunque autorizzato al trattamento degli eventuali dati personali nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente ivi previsti. Le modalità di trattamento dovranno essere improntate ai disposti del Regolamento UE 679/2016, del Dlgs 196/2003 e s.m.i. e dovranno essere conformi alle condizioni contenute nella nomina a Responsabile/Sub-Responsabile del Trattamento se predisposta.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Fornitore

L'Amministrazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 5 Proprietà, Art. 6 Erogazione delle prestazioni, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 8 Consegna. Art 9 Innovazioni e varianti, Art 10 Penalità, Art. 11 Corrispettivi, Art. 12 Trasparenza dei prezzi, Art. 13 Fatturazione e pagamenti, Art. 14 Cauzione, Art 15 Subappalto, Divieto di cessione del contratto, Art. 16, Obblighi verso il personale, Art. 17 Risoluzione Art. 18 Responsabilità Civile, Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari-Ulteriori clausole risolutive espresse, Art. 20 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 21 Clausola anti-Pantouflage, Art. 22 Foro competente, Art. 23 Trattamento dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Fornitore

L'Amministrazione

DG/WF/mm

Verona, li 02 marzo 2026

Spettabile

REGIONE PUGLIA**Dipartimento Agricoltura**

Lungomare N. Sauro, 45/47

70121 BARI

OGGETTO: Fornitura di spazi espositivi per la partecipazione all'edizione 2026 di VINITALY (Verona, 12-15 Aprile 2026).

Veronafiere S.p.A. (di seguito anche solo "*Veronafiere*") è con la presente a far seguito alle intese intercorse per comunicare a Regione Puglia, le forme e modalità di partecipazione all'edizione 2026 della manifestazione Vinitaly (di seguito anche solo "*Manifestazione*").

1) OGGETTO DELL'ACCORDO

Veronafiere ai fini della partecipazione di Regione Puglia all'edizione 2026 della Manifestazione si impegna a mettere a disposizione un'area espositiva, ad oggi, identificata nell'ambito del Padiglione 11 del quartiere fieristico per un totale di 3.950 mq netti espositivi alle condizioni di seguito specificate.

2) SERVIZI E ATTIVITÀ

Sarà compito di Veronafiere fornire ad Regione Puglia tutti i servizi di cui all'allegato *Sub A*) al presente Contratto secondo le condizioni economiche ivi previste.

3) OBBLIGAZIONI DI REGIONE PUGLIA

Regione Puglia si impegna a partecipare alla Manifestazione occupando lo spazio espositivo indicato al precedente art. 1). Regione Puglia, nell'ambito della propria partecipazione alla Manifestazione, si impegna ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento di Manifestazione ed al Regolamento Tecnico di Veronafiere, da intendersi qui per integralmente richiamati. Regione Puglia, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere a conoscenza e accettare i documenti sopracitati. Regione Puglia dovrà inoltre uniformarsi a tutte le disposizioni legislative inerenti la gestione del servizio oggetto del presente contratto, con particolare riferimento a quanto previsto dal D. L.vo 81/2008 e successive modifiche nonché della normativa in generale vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché a tutte le disposizioni relative all'organizzazione di Vinitaly 2026 emanate da Veronafiere.

4) ULTERIORI SERVIZI

Regione Puglia, durante il periodo di vigenza del presente Accordo, per l'acquisizione di beni e servizi necessari all'organizzazione dell'Evento, si impegna a richiedere stime e preventivi anche a Veronafiere, preferendo nell'affidamento Veronafiere in caso di condizioni uguali o migliori rispetto ad altri fornitori (a titolo esemplificativo: allestimenti, comunicazione, azioni di marketing, cartellonistica/segnaletica, incoming di operatori esteri). Veronafiere si impegna a rilasciare il preventivo entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da Regione Puglia. In difetto, Regione Puglia sarà libera di approvvigionarsi dai terzi fornitori.

5) ASPETTI ECONOMICI

Le Parti si danno sin d'ora atto che a titolo di corrispettivo per i servizi dell'allegato *Sub A*), l'Regione Puglia si impegna a versare a Veronafiery:

- ✓ per l'anno 2026 un importo onnicomprensivo pari a € 1.031.415,00= (*unmilionetrentunomilaquattrocentoequindici/00*) + IVA, comprensivo dei servizi così come all'allegato Sub A, oltre alle Quote di Iscrizione per ulteriori servizi o quote Coespositori previste dal Regolamento di Manifestazione dell'edizione 2026;

5.1) Modalità di pagamento

Regione Puglia verserà a Veronafiery, il corrispettivo per la fornitura dello spazio espositivo, oltre alle quote co-espositori, di cui ai precedenti punti in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento di apposita fattura che sarà emessa da Veronafiery al termine della Manifestazione.

Regione Puglia dovrà comunicare a Veronafiery entro il 10 marzo 2026 le eventuali modalità di ripartizione con eventuali altri soggetti dei costi per la fornitura dello spazio espositivo o servizi proposti, al fine di permettere la relativa fatturazione, fatta salva la responsabilità in solido di Regione Puglia con gli eventuali altri soggetti per il pagamento di detti costi.

Veronafiery potrà cedere i crediti derivanti dal rapporto di fornitura di cui al presente atto.

Eventuali diciture in fattura dovranno essere comunicate prima dell'emissione fattura, come da scadenze sopra riportate, e dovranno essere riportate nella causale del bonifico effettuato.

6) DURATA DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI RECESSO

Il presente Accordo è riferito all'edizione 2026 della manifestazione Vinitaly, il medesimo produrrà i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione per cessare il 30 Maggio 2026.

7) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Veronafiery dichiara che il conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad appalti/commesse pubbliche è il seguente:

BANCO BPM S.p.A. – Agenzia Cassa Mercato di Verona, viale del Lavoro n. 8.

IBAN

PAESE	CINEUR	CIN	COD. BANCA (ABI)	COD. SPORTELLO (CAB)	N. CONTO CORRENTE
IT	37	K	05034	11751	000000124030

CODICE SWIFT: BAPPIT21011

Veronafiery indica altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto, tutte domiciliate per la carica presso la sede legale di Veronafiery, secondo quanto segue:

- VINCENZO MARIOTTI, nato a Torino (TO) il 12 Settembre 1984, C.F. MRT VCN 84P12 L219C, residente in Carpi (MO), Via Luigi Einaudi n.17, CFO, MONITORING & CONTROLS;
- SERGIO PERACCHIONE, nato a Seregno (MB), il 27 Luglio 1964, C.F. PRC SRG 64L27 I625H, residente in Verona, Via G.M. Giberti n. 18, RESPONSABILE ADMIN.

Veronafiery dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136 del 2010 (G.U. n.196 del 23 agosto 2010) recante “Piano straordinario contro le mafie” nelle modalità e secondo gli adempimenti prescritti dalla legge stessa.

8) CLAUSOLA FINALE

Il presente Accordo è stato frutto di negoziazione tra le parti, pertanto, le stesse si danno reciprocamente atto che le disposizioni degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ. non trovano applicazione nel presente Accordo.

9) FORO ESCLUSIVO COMPETENTE

Per qualsivoglia eventuale controversia tra le Parti in relazione all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

10) CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Qualora Regione Puglia accetti la presente proposta, dovrà operare secondo le previsioni enunciate nel presente Accordo, nonché secondo le condizioni generali definite per gli espositori di Veronafiery, accessibili attraverso collegamento al seguente sito <http://www.veronafiery.it/notelegali/> – Rinvio Note Legali, nonché secondo le disposizioni del Regolamento Tecnico reperibile nell’area “Info e servizi” del sito istituzionale al seguente link <http://www.veronafiery.it/info-e-servizi/regolamenti-e-duvri/> e secondo le disposizioni del Regolamento di Manifestazione reperibile nell’area “Espositori” del sito di Manifestazione al seguente link <http://www.vinitaly.com/it/area-espositori/>.

Regione Puglia, sempre con la sottoscrizione del presente Accordo, dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente i contenuti delle condizioni generali di cui sopra nonché di essere consapevole delle conseguenze ed eventuali sanzioni derivanti dalla violazione dei principi e delle norme ivi previste

Veronafiery invita Regione Puglia a restituire, timbrata e firmata per accordo ed accettazione, entro il 5 marzo 2026 copia della presente. Dopo tale data Veronafiery non sarà in grado di garantire l’opzione sull’area espositiva proposta e le tariffe sopra indicate.

Nel ringraziare per la fiducia accordata alla nostra Organizzazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

p. VERONAFIERE S.p.A.
Il Direttore Generale Vicario
Gianni Bruno

Per accordo ed accettazione
p. REGIONE PUGLIA
Il/La Dirigente

ALLEGATO SUB A)

Partecipazione Regione Puglia - Vinitaly 2026	Ufficiali			Quotazioni scontate		
	MQ	€/MQ	2026	MQ	€/MQ	2026
Quota Iscrizione			810,00 €			810,00 €
Quota Iscrizione coespositori*	102	460,00 €	46.920,00 €	104	460,00 €	47.840,00 €
* da conteggiare a consuntivo per effettivo nr aziende iscritte						
Area Espositiva	3950	305,00 €	1.204.750,00 €	3950	230,00 €	908.500,00 €
Portale Grafico			40.000,00 €			40.000,00 €
Certificazione strutture Autoportanti			380,00 €			380,00 €
Tassa Fissa per smaltimento rifiuti in fase di allestimento e disallestimento	3950	1,50 €	5.925,00 €	3950	1,50 €	5.925,00 €
Noleggio Attrezzature Food & Beverage per co-espositori						
Frigo 130 litri - dimensioni L50 x P50 x H 85 cm circa, Ass. 0,20 kW 230V	30	65,00 €	1.950,00 €	30	65,00 €	1.950,00 €
Lavello monovaschetta in acciaio inox, dimensioni: L50 x P42 x H85 cm (allacci idrici esclusi)	30	60,00 €	1.800,00 €	30	60,00 €	1.800,00 €
Noleggio Attrezzature Food & Beverage						
Carrello per movimentazione cesti - dimensioni: L53 x P56 H92 cm	20	64,00 €	1.280,00 €	20	64,00 €	1.280,00 €
Cesto 50x50 con divisori 5x5 cm e 25 calici Vinoteque cad. (tot. 300 ceste e 7.500 calici)	300	50,00 €	15.000,00 €	300	50,00 €	15.000,00 €
Torcioni	300	1,00 €	300,00 €	300	1,00 €	300,00 €
Servizi Tecnici						
Noleggio estintori a polvere	5	30,00 €	150,00 €	5	30,00 €	150,00 €
Allacciamento elettrico 24h notturno	15	50,00 €	750,00 €	15	50,00 €	750,00 €
Fornitura di elettricità 24 ore su 24	25	100,00 €	2.500,00 €	25	100,00 €	2.500,00 €
Allacci idrici	47	145,00 €	6.815,00 €	47	90,00 €	4.230,00 €
Servizi di Marketing						
Nr. 100 codici invito con registrazione obbligatoria	100	45,00 €	4.500,00 €			
Ogni codice invito, a seguito della registrazione dell'operatore, darà diritto a riscattare nr. 1 titolo di ingresso giornaliero. In base all'attività di dettaglio indicata in fase di registrazione, verranno proposte all'operatore le giornate di visite a lui dedicate.						
Totale a voi riservato (IVA ESCLUSA)						1.031.415,00 €
Totale tariffa ufficiale			1.333.830,00 €			

Offerta Economica relativa a

Descrizione VINITALY 2026 AREA FIERISTICA E SERVIZI TECNICI**RdO nr.** 6115989**Numero lotto** 1

Amministrazione titolare del procedimento

Nome ente	REGIONE PUGLIA		
	DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE		
Ufficio	Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali		
Codice Fiscale	80017210727	Codice univoco ufficio IPA	Non presente
Indirizzo sede	Via nazario sauro		
Città	Bari		
Recapito telefonico	+390805405103		
Email	v.piragina@regione.puglia.it		
Punto Ordinante	Vincenzo Piragina		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

VERONAFIERE S.P.A.

Partita IVA

00233750231

Tipologia societaria

Società per azioni (SPA)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	1031415

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE